

COMUNE DI CARERI **(Provincia di Reggio Calabria)**

<p>REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA</p>
--

▪



TITOLO I - PRINCIPI

- [Art. 1](#) Oggetto del Regolamento
- [Art. 2](#) Modalità di esecuzione in economia
- [Art. 3](#) Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- [Art. 4](#) Programmazione delle acquisizioni
- [Art. 5](#) Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- [Art. 6](#) Limiti economici agli interventi in economia
- [Art. 7](#) Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- [Art. 8](#) Lavori in economia
- [Art. 9](#) Forniture in economia
- [Art. 10](#) Servizi in economia
- [Art. 11](#) Interventi misti
- [Art. 12](#) Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- [Art. 13](#) Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- [Art. 14](#) Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- [Art. 15](#) Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- [Art. 16](#) Atti della procedura
- [Art. 17](#) Determinazione a contrarre – Tracciabilità dei flussi finanziari
- [Art. 18](#) Codice Identificativo della Gara (CIG), Codice Unico di Progetto (CUP) e contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
- [Art. 19](#) Requisiti degli operatori economici
- [Art. 20](#) Scelta del contraente
- [Art. 21](#) Iscrizione Albo
- [Art. 22](#) Istanza di iscrizione
- [Art. 23](#) Procedura per l'iscrizione all'Albo
- [Art. 24](#) Informativa antimafia
- [Art. 25](#) Effetto dell'iscrizione all'Albo
- [Art. 26](#) Sospensione dell'Albo.
- [Art. 27](#) Procedimento per la sospensione
- [Art. 28](#) Cancellazione dall'Albo
- [Art. 29](#) Scelta del contraente
- [Art. 30](#) Offerta economicamente più vantaggiosa
- [Art. 31](#) Contratti aperti
- [Art. 32](#) Mezzi di tutela
- [Art. 33](#) Obblighi di sicurezza
- [Art. 34](#) Comunicazioni dati alla Sezione regionale dell'osservatorio sui contratti pubblici
- [Art. 35](#) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
- [Art. 36](#) Interventi d'urgenza
- [Art. 37](#) Lavori di somma urgenza
- [Art. 38](#) Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- [Art. 39](#) Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- [Art. 40](#) Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- [Art. 41](#) Disposizioni speciali per i servizi legali
- [Art. 42](#) Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- [Art. 43](#) Soggetti idonei, requisiti necessari e limiti di partecipazione alle gare mediante cottimo fiduciario.
- [Art. 44](#) Determinazione del corrispettivo
- [Art. 45](#) Procedure di affidamento in economia e limiti economici.
- [Art. 46](#) Avviso di post informazione
- [Art. 47](#) Garanzie richieste per i progettisti

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- [Art. 48](#) Interventi affidati in economia per cottimo
- [Art. 49](#) Garanzie
- [Art. 50](#) Esecuzione del contratto
- [Art. 51](#) Inadempimento da parte dell'esecutore del contratto
- [Art. 52](#) Varianti in corso d'opera
- [Art. 53](#) Revisione prezzi
- [Art. 54](#) Verifica di conformità e pagamento lavori in economia
- [Art. 55](#) Verifica di conformità e pagamento dei servizi e delle forniture in economia.
- [Art. 56](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- [Art. 57](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- [Art. 58](#) Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- [Art. 59](#) Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- [Art. 60](#) Rinvio
- [Art. 61](#) Accesso ai procedimenti
- [Art. 62](#) Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») e del Regolamento di attuazione del suddetto Codice, di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento. Per l'interpretazione e applicazione della normativa vigente in materia si ricorre alle determinazioni assunte dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP).
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente ed all'art. 3 commi 8,9 e 10 del Codice
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Si applicano anche agli affidamenti in economia le disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro, nonché quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Qualora gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisti sul Mercato Elettronico o mediante convenzioni CONSIP.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 – Programmazione delle acquisizioni

1. Ogni attività rivolta all'acquisizione di forniture e servizi, compresa quella in economia, presuppone l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un relativo Programma annuale di interventi.
2. Il Programma è predisposto in sede di programmazione finanziaria, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, sulla base del fabbisogno definito dal Comune.
3. Il Programma individua l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.
4. Ogni attività rivolta all'acquisizione di lavori, compresa quella in economia, di importo superiore ad Euro 100.000,00 si svolge sulla base di un Programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali.
5. E' fatta salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi non programmati, qualora sussistano ragioni di urgenza, a causa di eventi imprevisti o imprevedibili.
6. Sono esclusi dal programma annuale i contratti di forniture e servizi il cui importo o valore è inferiore ad Euro 40.000,00 e i contratti di lavori di importo inferiore ad Euro 100.000,00.

Art. 5 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. Prima di procedere all'acquisizione in forma autonoma di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi in economia il Responsabile del procedimento deve comunque verificare se sia possibile ricorrere all'adesione alle Convenzioni concluse da CONSIP S.P.A., ovvero ad eventuali altre convenzioni-quadro .

2. In caso di verifica positiva di cui al comma 1, il Responsabile del servizio competente ha facoltà di aderire alle Convenzioni. Nell'ipotesi in cui intenda procedere autonomamente è tenuto ad utilizzare i parametri Consip di prezzo-qualità, come limiti massimi. L'atto di acquisizione, pertanto, dovrà contenere il riferimento al rispetto dei prezzi/parametri Consip o in alternativa l'attestazione che non esistono convenzioni Consip da cui è possibile acquisire i beni e/o i servizi necessari.
3. Il mancato rispetto di detti parametri determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale¹.
4. Per l'acquisto di beni o servizi è altresì consentito il ricorso al mercato elettronico secondo le disposizioni contenute all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.
5. Nel caso in cui il Dirigente competente decida di procedere in via autonoma:
 - relativamente a servizi e forniture, effettua riscontri dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, anche mediante la consultazione dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, nonché dei listini e prezzari di beni e servizi in uso della zona ed in particolare del prezzario regionale diffuso dall'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici;
 - relativamente a lavori, effettua riscontri dei prezzi determinati da prezzari ufficiali ed in particolare del prezzario regionale diffuso dall'Osservatorio e dell'elenco prezzi del Genio Civile, nonché listini e prezzari normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto.
6. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto degli eventuali oneri di sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.
7. Il provvedimento con cui il Responsabile del servizio competente decide di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi è trasmesso, in via telematica, alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo².

Art. 6 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia per forniture, servizi e lavori non può superare l'importo di euro 200.000,00.
2. Limitatamente all'esecuzione delle tipologie di lavori eseguibili in economia, individuate in conformità a quanto stabilito all'articolo 8 del presente Regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

¹ Ai sensi dell'art. 11 D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. 1¹¹/2011

² Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999

Art. 7- Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Per la definizione di "contratti misti" si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 8 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 6, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 7, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzamenti di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui agli articoli 6 e 7, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, per giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servo-scala, monta-carozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II. A e II. B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II. A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II. A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II. A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II. A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II. A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II. A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II. A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II. A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II. A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II. A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari cui all'allegato II. A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II. A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II. A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II. A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II. B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II. B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II. B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II. B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II. B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II. B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II. B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II. B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
 - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 11 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

Art. 12 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 13 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove richieste, ovvero degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 14 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Il Responsabile del Servizio provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture..
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili

Art. 15 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie indicate nei precedenti articoli del presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa richiesta da parte del Responsabile di almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dell'ente.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune³, l'ente può predisporre elenchi aperti di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle tipologie di lavori, servizi e forniture eseguibili in economia, individuate in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, all'interno dei quali può selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di cui al comma 1
3. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al comma 2 sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal Comune e sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

³ La disposizione è coerente sia con il D.P.R. 207/2010 che con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria come richiamate nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23.6.2006 (che afferma, fatta salva la soglia di modestissimo importo, la necessità di assicurare un'adeguata pubblicità preventiva in tutti i contratti sotto soglia), nonché della direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007 (c.d. direttiva Nicolais), la quale, al punto 6 (Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni), stabilisce: "Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque. Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigenti". La pubblicazione dell'avviso è tuttavia tesa, nell'ottica di tutelare trasparenza e concorrenza, a sollecitare candidature da parte di imprese potenzialmente interessate e non offerte finali. In caso di mancata presentazione di candidature nel numero minimo richiesto (cinque) o ritenuto comunque opportuno, il responsabile potrà provvedere ad integrare l'elenco delle ditte, facendo riferimento ad indagini di mercato. Tale procedura potrà essere omessa nel caso di urgenza di provvedere, di specialità della prestazione ovvero di individuazione delle ditte mediante ricorso all'elenco aperto di operatori economici per gli acquisti ricorrenti.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali saranno individuati i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.
5. Gli avvisi di cui ai comma 2 e 4 del presente articolo devono contenere il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii e non può di regola essere inferiore a 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo⁴.
6. La selezione degli operatori economici da invitare alle gare ufficiose avviene con il meccanismo della rotazione.
7. Nell'ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse presentate sia inferiore a 5, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di integrare fino a 5 i soggetti idonei da invitare.
8. Agli operatori selezionati è spedita una lettera d'invito contenente le seguenti informazioni essenziali:
 - a. l'oggetto della prestazione e il suo importo massimo previsto, al netto dell'IVA, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - b. le caratteristiche tecniche, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione della prestazione;
 - c. le eventuali garanzie;
 - d. le modalità di presentazione delle offerte, il relativo termine di presentazione nonché il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
 - e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio di aggiudicazione prescelto e la forma di sottoscrizione del contratto;
 - g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento di attuazione;
 - j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'onori e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - k. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - m. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione;
 - n. Codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza degli appalti pubblici (AVCP) e Codice Unico di Progetto (CUP), nei casi previsti dalla legge;
 - o. Indicazione in ordine al pagamento del contributo all'AVCP, sulla base degli importi definiti dalla medesima AVCP;
 - p. In caso di servizi e forniture, indicazioni relative al DUVRI e ai relativi costi della sicurezza⁵ non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali;

⁴ Si applica analogicamente l'art. 124 comma 6 lett. b del Dlgs 163/2006.

⁵ Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

- q. In caso di lavori, indicazioni relativi al Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e ai relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di esecuzione dei lavori per i quali non necessita.
9. Se l'importo della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.
10. Per l'affidamento diretto l'individuazione dell'affidatario è preceduta da indagine commerciale informale, senza preventivo avviso di cui al precedente comma 4 del presente articolo, da effettuarsi con almeno tre operatori economici. La richiesta dell'offerta avviene in forma semplificata, a mezzo fax o posta certificata e, nel caso di importo inferiore ad Euro 10.329,14 IVA inclusa, l'offerta è formulata con le stesse modalità semplificate, senza apposizione di marca da bollo.
11. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.
12. Per forniture e servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al "contratto aperto", nei limiti del valore predeterminato nella determinazione a contrarre.

Art. 16 - Atti della procedura

1. La lettera di invito, oltre che a mezzo raccomandata a.r., può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza o di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Ove lo rendano opportuno la natura, la complessità, l'importo e/o la durata dell'appalto, il Responsabile del Procedimento predispone anche un capitolato d'oneri, da approvarsi con la determina a contrarre, al quale farà riferimento la lettera di invito.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito, tenendo conto della modulistica di cui alla parte II – Appendice del presente Regolamento.
5. Il termine di ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di particolare urgenza detto termine non può essere inferiore a 5 giorni dalla spedizione della lettera di invito con modalità telematica (fax o posta elettronica certificata).

Art. 17 Determinazione a contrarre – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del citato Decreto Legislativo sono esclusi dalla predisposizione del D.U.V.R.I. e dalla relativa stima dei costi di sicurezza: servizi di natura intellettuale; mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto

1. Per spese di importo pari o superiore a 40.000 Euro, la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre riportante, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni nonché del presente regolamento e le ragioni che ne sono alla base.
2. Nella medesima determinazione il responsabile del servizio, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto della verifica di cui al precedente art. 6 comma 1 e del rispetto dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999.
3. Nel caso di affidamento diretto i contenuti della determinazione a contrarre devono essere riportati nella determinazione di affidamento.
4. Nelle procedure di affidamento in economia con la modalità del cottimo fiduciario, ad eccezione quindi dell'amministrazione diretta, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).⁶

Art. 18 Codice Identificativo della Gara (CIG), Codice Unico di Progetto (CUP) e contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

1. Per gli acquisti in economia mediante cottimo fiduciario deve essere acquisito, sin dal momento dell'avvio della procedura di affidamento, il Codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP), con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
2. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è stabilita una procedura semplificata per l'acquisizione del CIG.⁷
3. Per gli acquisti in economia è dovuto il pagamento, sia da parte della stazione appaltante che da parte dei concorrenti, del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti annualmente dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con propria deliberazione di Consiglio.⁸

Art. 19 – Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici che eseguono lavori o prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti e in caso di prestazione di forniture o servizi, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, qualità, quantità della fornitura o del servizio, devono possedere i

6 Determinazione n. 4 del 7/7/2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136"

7 Comunicato del Presidente AVCP del 2/5/2011 "Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per microcontrattualistica e contratti esclusi"

8 In attuazione dell'art. 1 comma 65/67 della legge 23/12/2005, n. 266

requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui agli artt. 41 e 42 del Codice.

2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità delle norme vigenti.
3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 20 - Istituzione dell'albo e compiti del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva.

1. Ai fini dell'acquisizione di beni e servizi in economia il Comune di Careri istituisce l'albo delle imprese di fiducia distinto per categorie merceologiche ed in sezioni relativamente alle prestazioni di servizi.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva è responsabile della tenuta dell'Albo e delle procedure per la sua formazione e aggiornamento.
3. Il Responsabile dovrà trasmettere a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente in copia l'Albo una volta istituito e comunicare immediatamente e senza ritardo ogni variazione e/o aggiornamento.
4. Il Responsabile dovrà comunicare immediatamente a tutti i Responsabili di Settore, altresì, tutti i provvedimenti adottati nei confronti delle ditte iscritte all'Albo e rilevanti ai fini dell'invito alle gare.

Articolo 21 - Iscrizione all'Albo

1. Sono iscritte all'albo di cui all'articolo precedente le imprese che siano iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Articolo 22 - Istanza di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza, corredata da marca da bollo da € 14,62, al Comune di Careri, Responsabile Area Tecnica Manutentiva correlandola con i seguenti documenti e certificati:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa,
 - b) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non sussista concordato con annotazione nulla osta ex legge 575/65;
 - c) certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste presentazione di domanda di concordato preventivo;
 - d) certificato generale del casellario giudiziale;
 - e) certificato di carichi pendenti;
 - f) certificazioni rilasciate dall'INPS, dall'INAIL (DURC) in ordine alla regolarità contributiva;

I certificati di cui alle lettere d) e e) devono riguardare il titolare e il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Articolo 23- Procedura per l'iscrizione all'Albo

1. Le domande e la documentazione presentate, sulla base di apposito avviso, saranno esaminate dal Responsabile che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'iscrizione all'Albo i richiedenti possono comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta di richiedenti, prima di procedere all'iscrizione del richiedente.
4. Qualora non vengano confermate le dichiarazioni di cui al comma precedente l'Amministrazione non iscriverà il richiedente nell'apposito albo nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
5. In sede di prima formazione dell'albo e in sede di aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Comune di Careri dovrà pubblicare, per almeno 26 giorni consecutivi, l'avviso presso l'Albo pretorio, sul sito ufficiale dell'Ente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 24 - Informative antimafia

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'iscrizione all'Albo, dovrà acquisire le informazioni antimafia del Prefetto sui richiedenti ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218.
Qualora il Prefetto attesti la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi non si potrà procedere alla relativa iscrizione. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione iscriverà con riserva il richiedente. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi l'Amministrazione cancellerà dall'Albo il soggetto iscritto con riserva senza osservare alcuna altra formalità.
2. Il Responsabile successivamente alla prima formazione dell'Albo dovrà richiedere le informazioni del Prefetto, ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218 almeno annualmente, entro il 31 Dicembre.
3. I Responsabili di Settore competenti per materia dovranno richiedere le informazioni del Prefetto, propedeuticamente alla stipula del contratto con una impresa regolarmente iscritta all'Albo qualora siano decorsi oltre un anno dal loro rilascio all'Ente. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione stipulerà il contratto. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi, l'Amministrazione recederà dal contratto senza osservare alcuna altra formalità.

Articolo 25 - Effetto dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 24 del presente regolamento.
5. Il Responsabile provvede ad effettuare, nel corso dell'anno, verifiche a campione, nella misura almeno del 30% delle imprese iscritte, per accertare la persistenza in capo alle stesse dei requisiti di iscrizione.

Articolo 26 - Sospensione dall'Albo

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando relativamente all'impresa:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione di forniture di beni e/o servizi;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione di forniture di beni e/o servizi;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

Articolo 27 Procedimento per la sospensione

1 Il provvedimento di cui al precedente articolo è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

In particolare, il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

2. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

Articolo 28 Cancellazione dall'albo

1. Oltre che nei casi di cui all'art.11, sono cancellate dall'albo le imprese iscritte che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; uno o più soci o il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; di uno o più soci o del direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#);

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248](#)
- n) la cui posizione contributiva certificata dall'INPS, dall'INAIL non sia in regola.
- o) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 4 e 5 del presente regolamento
- p) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 29- Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione. Qualora talune offerte risultino anormalmente basse la valutazione della congruità è effettuata ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. Non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 e il responsabile del procedimento attiva la procedura di cui all'art. 87 del Dlgs 163/2006.
3. 3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale di gara che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
4. E' data altresì comunicazione degli esiti di gara all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario unitamente alla richiesta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza.
5. Il Responsabile del procedimento, contestualmente alla lettera di aggiudicazione provvisoria, deve acquisire il documento unico regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico alla data di presentazione dell'offerta il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato nonché esperire i controlli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e, qualora richiesti, quelli di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.;
6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Nel caso in cui, in sede di gara, siano state escluse ditte partecipanti, ne deve essere data apposita comunicazione alle medesime entro e non oltre il termine perentorio di 5 giorni dalla data dell'avvenuta esclusione dalla procedura di affidamento.
8. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune entro un termine non superiore a 48 (quarantotto) giorni dall'aggiudicazione del contratto.
9. La comunicazione di esclusione di cui al comma 6 è trasmessa con lettera inviata a mezzo fax o posta elettronica certificata, nella quale è specificata la motivazione concernente l'esclusione.
10. La regolarità della documentazione richiesta all'operatore economico, dei documenti e dei controlli di cui al precedente comma è condizione indispensabile per procedere all'aggiudicazione definitiva.
11. Il competente Responsabile del servizio, con propria determinazione, procede all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva.
12. Entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data in cui il provvedimento di aggiudicazione definitiva, esecutivo, è efficace ai sensi dell'art. 11 comma 8 Codice dei Contratti, il Responsabile

del procedimento comunica le risultanze di gara contemporaneamente a tutti i concorrenti partecipanti (compresi gli eventuali esclusi), unendo il verbale di gara, nonché la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

13. Negli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, l'aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti⁹. Solo a seguito dell'esito negativo di detti controlli, il Segretario Comunale rogante il contratto richiede all'aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.
14. Il contratto deve prevedere a pena di nullità:
 - a. la clausola di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
 - b. la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 5 Dlgs 81/2008, ove ricorra.
15. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro il controllo di cui al comma precedente si limita alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, fatte salve inoltre le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, così come previsto dal D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
14. Per tutti i lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo deve essere acquisita ai sensi dell'art. 100 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 la documentazione antimafia¹⁰.

Art. 30 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
2. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 31 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 13 autorizza

⁹ Art. 11 comma 8 del Dlgs 163/2006 ss.mm.ii

¹⁰ Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", le disposizioni inerenti le modalità di acquisizione della documentazione antimafia sono attualmente disciplinate dal D.P.R. n. 252/98 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

3. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 32 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 33– Obblighi di sicurezza

1. Le procedure di acquisto in economia di lavori, servizi e forniture devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 34 – Comunicazioni dati alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici

1. Per gli affidamenti in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro è previsto l'obbligo da parte del Responsabile del Procedimento di trasmissione dati alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo le modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'AVCP¹¹.

Art. 35 - Comunicazione all'Anagrafe Tributaria

1. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno all'Anagrafe Tributaria¹², gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, in appalto o in economia, conclusi autonomamente mediante scrittura privata e non registrati¹³ di importo pari o superiore ad Euro 10.329,14 IVA inclusa.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 36 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile ed è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 37 - Lavori di somma urgenza

¹¹ Ultimo comunicato del Presidente AVCP del 15/7/2001 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Settori ordinari e Speciali – uniformazione delle soglie minime di importo".

¹² D.M. n. 6 maggio 1994 e relative istruzioni e del Provvedimento del 10 marzo 2005;

¹³ Es.: delibere/determinazioni dirigenziali relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture firmate per accettazione dall'affidatario, ordinativi vari, atti di cottimo

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. In caso di circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento o, nell'ipotesi di lavori, da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile di Servizio; esso è accompagnato da una perizia o relazione estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dell'intervento, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione se prevista dalla normativa vigente.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese iscritte all'Albo Comunale delle Imprese.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 38 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui al presente Regolamento.
2. Il responsabile di cui all'articolo 13 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 39 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.di)

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 300.000,00.

Art. 40 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 41 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 13, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 42 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Ai fini del presente titolo per servizi tecnici si intendono le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei Contratti e all'art. 252 del relativo Regolamento di attuazione, quali gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di validazione dei progetti e le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.
2. In particolare rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al 1° comma quelli di seguito elencati, a titolo esemplificativo:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di consulenza scientifica e tecnica relativamente ai servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
 - c) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - d) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - e) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti, quali: *visure catastali, frazionamenti, piani particellari di esproprio, accatastamenti, perizie di stima, indagini geognostiche e/o geologiche;*
 - f) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867 e i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, quali: *valutazioni di incidenza ambientali, indagini idrogeologiche e/o di compatibilità ambientale, redazione e/o supporto agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, rilievi e tracciamenti topografici.*
3. Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato e di istituzione dell'Elenco Professionisti per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro sono disciplinate dall'art. 91 comma 2 del Codice e dall'art. 267 del relativo Regolamento di attuazione.
4. L'acquisizione della candidatura mediante indagine di mercato finalizzata al singolo affidamento o la formazione dell'elenco non pongono in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevedono alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma hanno la sola funzione di banca dati da cui consultare i soggetti qualificati, in relazione alle prestazioni da affidare, da invitare alle procedure per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
5. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Careri, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. Deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.

Art. 43 - Soggetti idonei, requisiti necessari e limiti di partecipazione alle gare mediante cottimo fiduciario

1. Possono inviare domanda di iscrizione all'"elenco dei professionisti" o di candidatura mediante indagine di mercato finalizzata al singolo affidamento i soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f/bis, g) e h) del Codice dei contratti pubblici, debitamente abilitati e nei limiti della propria competenza professionale, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo Codice e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui agli artt. 41 e 42 dello stesso Codice.

2. I requisiti inerenti alle società di ingegneria, alle società di professionisti ed ai consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria sono disciplinati agli artt. 254-255 e 256 del Regolamento di attuazione del Codice sopra richiamato.
3. Per la partecipazione alle gare mediante cottimo fiduciario inerenti i servizi tecnici di cui all'art. 33 del presente Regolamento, si applicano i limiti previsti all'art. 253 del sopra citato Regolamento di attuazione.

4.

Art. 44– Determinazione del corrispettivo

1. La determinazione del corrispettivo per l'affidamento dei servizi tecnici è effettuata dal Responsabile del Servizio competente in riferimento ai tariffari professionali, sulla base di quanto previsto all'art. 262 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 45 - Procedure di affidamento in economia e limiti economici

1. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
2. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto:
 - da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento nella determinazione a contrarre e/o nella determinazione di affidamento di cui all'art. 11 del presente Regolamento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne;
 - da acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG), così come disciplinato all'art. 12 del presente Regolamento¹⁴.
4. I servizi tecnici il cui importo è inferiore a 100.000, euro (IVA esclusa) sono acquisibili in economia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 91, comma 2 e 125 comma 11 del Codice dei contratti e dell'art. 267 del relativo Regolamento di attuazione.
5. Se l'importo della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro¹⁵, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, previa indagine commerciale informale, senza preventivo avviso pubblico, da effettuarsi con almeno tre professionisti. La richiesta dell'offerta avviene in forma semplificata a mezzo fax o posta certificata e, nel caso di importo inferiore a Euro 10.329,14 IVA inclusa, l'offerta è formulata con le stesse modalità semplificate senza apposizione di marca da bollo.
6. Se l'importo della prestazione risulta pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, l'affidamento del servizio avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Elenco predisposto dal

¹⁴ Determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'AVCP

¹⁵ Determinazione n. 8 del 14/12/2011 e parere del 16/11/2011 dell'AVCP,

Comune ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.¹⁶

7. Per l'affidamento dei servizi tecnici è dovuto il medesimo pagamento, sia da parte della stazione appaltante che da parte dei concorrenti, del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, così come indicato all'art. 12 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 46 – Avviso di post informazione

1. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sul sito Internet del Comune, entro un termine non superiore a 48 (quarantotto) giorni dall'aggiudicazione del contratto.

Art. 47 – Garanzie richieste per i progettisti

1. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 48 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 13 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 49 - Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario possono essere esonerati dal responsabile del servizio dalla costituzione di una garanzia provvisoria.
2. Gli affidatari di procedure di cottimo fiduciario per importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 sono tenuti a prestare idonea cauzione definitiva.
3. La garanzia provvisoria, se richiesta, è svincolata dal Responsabile del servizio automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione definitiva è svincolata dal medesimo Responsabile, previa verifica della regolarità dell'esecuzione secondo le modalità stabilite ai sensi degli artt. 29 e 30 del presente

¹⁶

Elenco professionisti istituito con atto di G.C. n. 237 del 02.08.2011, esecutivo

Regolamento.

Art. 50 – Esecuzione del contratto

1. Successivamente alla stipula del contratto, il Responsabile del procedimento dà corso all'esecuzione del contratto nei modi seguenti:
 - a) in caso di lavori, autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi all'esecutore, che, per i cottimi fiduciari, deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di accettazione dell'offerta¹⁷,
 - b) in caso di servizi e forniture, avvia detta esecuzione in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto¹⁸.
2. In caso di comprovata urgenza sia per lavori che per servizi e forniture o quando il contratto ha ad oggetto beni e servizi che, per loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati, il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata dei lavori o della prestazione di servizio o fornitura dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Art. 51- Inadempimento da parte dell'esecutore del contratto

1. Nel caso di accertate inadempienze da parte dell'operatore economico contraente, il Responsabile del procedimento adotta le sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto e il risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 52 – Varianti in corso di esecuzione

1. Relativamente ai lavori in economia, qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva dei lavori può superare il limite di 200.000,00 euro.
3. Relativamente ai servizi e forniture in economia, il Responsabile del procedimento non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi previsti all'art. 311 comma 2 e 3 del Regolamento di attuazione.
4. Per i casi previsti all'art. 311 comma 2 del Regolamento sopra citato, il Responsabile del procedimento può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni e senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Per i casi previsti all'art. 311 comma 3 del Regolamento sopra menzionato, l'importo in aumento o in diminuzione non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Art. 53– Revisione prezzi

1. E' esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto agli articoli 115 e 133 comma 4 del Codice dei contratti.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 153 comma 2 ultimo periodo del Regolamento di attuazione.

¹⁸ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 300 del Regolamento di attuazione.

Art. 54 – Verifica di conformità e pagamento dei lavori in economia

1. Il Direttore dei lavori vigila sulla corretta esecuzione del lavoro oggetto di acquisizione in economia, verificando che essa sia eseguita in conformità ai documenti contrattuali.
2. Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori deve emettere certificato di regolare esecuzione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento di attuazione.

3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
4. Nei casi di cui al comma 3, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. La liquidazione delle stesse è disposta, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento, e il pagamento è disposto entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della fattura, fatto salvo diverso termine negoziato dalle parti ¹⁹.
5. Per importi pari o superiori a € 40.000,00 o nel caso in cui non si proceda con la contabilità semplificata di cui ai commi 1 e 2, si farà riferimento a quanto disposto dagli artt. 203-209 del Regolamento di attuazione.
6. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 55 – Verifica di conformità e pagamento dei servizi e delle forniture in economia

1. Le prestazioni di beni e servizi affidate con le procedure in economia sono soggette a verifica di conformità da parte del Direttore di esecuzione, entro il termine di venti giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto, al fine di accertarne la regolare prestazione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto.
2. A seguito della verifica viene redatta attestazione di regolare esecuzione, emessa dal direttore dell'esecuzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione della prestazione.
3. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del Regolamento di attuazione:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
4. Per affidamenti inferiori a Euro 40.000,00 l'attestato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore di esecuzione sulle fatture di spesa.

¹⁹ Art. 4 D. Lgs. 231/2002 in recepimento della Direttiva europea 2000/35/CE in materia di tempestività dei pagamenti e sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 1 aprile 2010 n. 1885.

5. La liquidazione delle fatture è disposta, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento e il pagamento è disposto entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della fattura, fatto salvo diverso termine negoziato dalle parti.
6. E' possibile procedere al pagamento, comunque, solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 56 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 13, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 57 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 13, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 58 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 13, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 59 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, nel D.P.R. 207/2010, nel codice civile e in tutte le restanti disposizioni normative vigente in materia.

Art. 61 – Accesso ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento, l'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti, il diritto all'informazione sull'attività da essa svolta nel corso delle procedure per l'esecuzione degli interventi "in economia".

Art. 62 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. L'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto, decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 26 della L. 4/1/1990 n. 241 e ss.mm.ii., è pubblicata sul sito internet del comune e viene periodicamente tenuta aggiornata .